



COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050

Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -

www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail certificata: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

COPIA

N. 3 del registro deliberazioni

Data 31.01.2017

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GATTA GIANMARIO	SINDACO	Presente
BARCELLA ANNIBALE	CONSIGLIERE	Presente
SEGHEZZI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
CARDELLINI ALMA	CONSIGLIERE	Presente
ACETI TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente
CASSIA NICHOLAS	CONSIGLIERE	Assente
CHIAPPARINI ELENA FAUSTA	CONSIGLIERE	Presente
GAMBA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
PIZZETTI EUGENIA	CONSIGLIERE	Presente
CUCCHI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale, PARRINO avv.to FEDERICA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GATTA GIANMARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 3 del 31.01.2017

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

VISTO il regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con la deliberazione consiliare n. 35 del 01.07.2014, e modificato con la deliberazione consiliare n. 14 del 09/05/2016;

RICHIAMATI gli articoli del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC per l'IMU e per la TASI;

CONSIDERATO che:

- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;
- l'aliquota ordinaria IMU per l'anno 2014 era fissata alla aliquota minima al 7,6 per mille e la TASI al 2 per mille
- il Comune di Cortenuova non ha applicato negli anni precedenti la maggiorazione dello 0,8 per cento.

DATO ATTO che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

RILEVATO che il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 7 dell'art. 27 del vigente regolamento IUC, con la deliberazione n. 37 del 01/07/2014 ha individuato i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 9 maggio 2016 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

TENUTO CONTO inoltre del Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, il D. L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge 01/12/2016 n. 225 nonché della legge di bilancio di cui alla L. 11/12/2016 n. 232 con la quale (comma 42 art. 1) stabilisce la proroga per un ulteriore anno del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari.

CONSIDERATO:

- che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi come individuati con la soprarichiamata deliberazione consiliare n. 37 del 1° luglio 2014, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 230.000,00.
- che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote IMU e TASI in vigore dal 2014;

RAVVISATA la necessità di procedere in merito;

APERTO il dibattito sulla proposta di cui sopra, con gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato A);

ESAURITO il dibattito

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nonché il vigente statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 3 del 31.01.2017

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Il Sindaco, dopo breve dibattito, pone in votazione il punto n. 8 dell'ordine del giorno;

Con voti favorevoli di n. 6 Consiglieri, contrari n. 3 (Natali, Pizzetti e Cucchi), dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) al fine di contenere il livello della pressione tributaria per l'anno 2017 la conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2016 in materia di tributi comunali in particolare:

a) **Imposta Municipale Propria "IMU"**: sono confermate le aliquote base e detrazioni previste dalla legge come illustrato nella tabella sottostante:

abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e assimilati ad esclusione delle cat. A/1 – A/8 – A/9.	esente
Fabbricati rurali strumentali	esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli con atto registrato) ad eccezione degli immobili classificati nelle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	Abbattimento del 50% della base imponibile se si è in presenza dei requisiti ai sensi dell'art. 1 comma 10 Legge 28.12.2015 n. 208 -
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

- Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categ. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;

b) **TASI tributo sui servizi indivisibili:**

abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e assimilati ad esclusione delle cat. A/1 – A/8 – A/9 (sia per i possessori che per gli utilizzatori).	ZERO
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli).	ZERO
Aliquote per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;	Anno 2017: 2,00 per mille
Aliquote per gli immobili delle forze armate;	
Aliquote per gli immobili destinati ad alloggi sociali e di quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica;	Anno 2017. Tutto Eliminato con la legge 208/2015
Aliquote per case coniugali assegnate al coniuge a seguito di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili compresi gli immobili "merce"	2,00 per mille

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 3 del 31.01.2017

- 2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati con la deliberazione consiliare n. 37 del 01/07/2014, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 230.000,00;
- 3) Di dare atto che:
 - il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
 - per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal regolamento IUC;
 - ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
- 5) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Allegati: A) interventi consiglieri

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 3 del 31.01.2017

Il Presidente

F.to GATTA GIANMARIO

Il Segretario Comunale

F.to PARRINO avv.to FEDERICA

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.

F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

F.to Il Responsabile di Ragioneria

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 06.02.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06.02.2017 al 21.02.2017.

Addì, 06.02.2017

F.to Il Segretario Comunale

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 3 del 31.01.2017

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata il 06.02.2017 e trasmessa per estratto ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Cortenuova 06.02.2017

F.to Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

a t t e s t a

che la su esata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Cortenuova 21.02.2017

F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cortenuova _____

Il Segretario Comunale